



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 344

Disposizioni in materia di pubblicazione degli elenchi dei debitori insolventi degli istituti di credito
che beneficiano di interventi pubblici

Indice

1. DDL S. 344 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 344.	4

1. DDL S. 344 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 344

XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di pubblicazione degli elenchi dei debitori insolventi degli istituti di credito che beneficiano di interventi pubblici

Iter

26 giugno 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.344

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Stefano Bertacco ([Fdl](#))

Cofirmatari

Alberto Balboni ([Fdl](#)), **Luca Ciriani** ([Fdl](#)), **Andrea de Bertoldi** ([Fdl](#)), **Giovanbattista Fazzolari** ([Fdl](#)), **Daniela Garnero Santanche'** ([Fdl](#)), **Antonio Iannone** ([Fdl](#)), **Patrizio Giacomo La Pietra** ([Fdl](#)), **Ignazio La Russa** ([Fdl](#)), **Lara Magoni** ([Fdl](#)), **Marco Marsilio** ([Fdl](#)), **Gaetano Nastri** ([Fdl](#)), **Isabella Rauti** ([Fdl](#)), **Massimo Ruspandini** ([Fdl](#)), **Raffaele Stancanelli** ([Fdl](#)), **Achille Totaro** ([Fdl](#)), **Adolfo Urso** ([Fdl](#)), **Francesco Zaffini** ([Fdl](#))
Nicola Calandrini ([Fdl](#)) (aggiunge firma in data 3 aprile 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **8 maggio 2018**; annunciato nella seduta n. 7 del 29 maggio 2018.

Classificazione TESEO

PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI , DEBITI , BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO

Articoli

CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.1), MUTUI E PRESTITI (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla **6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)** in sede redigente il 26 giugno 2018.
Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 344

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 344

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERTACCO**, **BALBONI**, **CIRIANI**, **DE BERTOLDI**, **FAZZOLARI**, **GARNERO SANTANCHÈ**, **IANNONE**, **LA PIETRA**, **LA RUSSA**, **MAGONI**, **MARSILIO**, **NASTRI**, **RAUTI**, **RUSPANDINI**, **STANCANELLI**, **TOTARO**, **URSO** e **ZAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2018

Disposizioni in materia di pubblicazione degli elenchi dei debitori insolventi degli istituti di credito che beneficino di interventi pubblici

Onorevoli Senatori. -Gli interventi pubblici a favore degli istituti di credito in crisi adottati negli ultimi anni e decreti come il cosiddetto «Salva-risparmio» a favore del Monte dei Paschi di Siena ci pongono davanti a una riflessione sulle responsabilità delle pesanti crisi debitorie che negli ultimi anni hanno con sempre maggiore frequenza investito le nostre banche.

Appena cinque anni fa, era il febbraio del 2013, il salvataggio della Banca Monte dei Paschi di Siena era già costato all'Italia 4 miliardi di euro attraverso la sottoscrizione dei cosiddetti *Monti bond*, 2 miliardi di euro in sostituzione di aiuti già concessi nel 2009 e 2 miliardi di euro di aiuti addizionali. La procedura degli aiuti di Stato era stata avviata dopo che il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco aveva segnalato al Ministero dell'economia e delle finanze che la «Banca Monte dei Paschi di Siena (...) ha evidenziato uno *shortfall* di capitale di 3,3 miliardi di euro, riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato italiani detenuti in portafoglio», una circostanza ribadita a più riprese dai vertici della stessa Banca, dalla Banca d'Italia e dal Governo Monti sia in Parlamento, sia nella Commissione europea.

In realtà quanto emerso in seguito alla conclusione della procedura di salvataggio ha dimostrato che, contrariamente a ciò che era stato fino ad allora affermato in tutte le sedi, i 2 miliardi di euro di aiuti addizionali concessi alla Banca Monte dei Paschi di Siena non erano serviti per coprire le perdite generate dal portafoglio di titoli di Stato italiani, ma per ripianare un *deficit* di capitale generato da due temerarie operazioni di strumenti derivati eseguite dalla Banca con la *Deutsche Bank* e con la banca Nomura, realizzate con il fine - anch'esso illecito - di occultare le perdite di altre operazioni.

Anche la Commissione europea, nel luglio del 2013, richiedendo precisi interventi nel piano di ristrutturazione presentato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, aveva riconosciuto implicitamente che la rappresentazione data dalle autorità italiane circa il fatto che essa fosse una banca fondamentalmente sana soggetta a «problemi esogeni» e che il *deficit* di capitale fosse dovuto agli effetti della crisi del debito sovrano sul portafoglio dei titoli di Stato della stessa, non fosse corretta. Al contrario, era una banca affetta da «problemi endogeni» nella quale il *deficit* di capitale era stato generato da temerarie posizioni speculative in strumenti derivati e da una malagestione.

Dopo il caso della Banca Monte dei Paschi di Siena vi è stato il clamoroso fallimento della Cassa di risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Cassa di risparmio di Chieti e della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, tutte già commissariate e tutte costate ai propri investitori la polverizzazione dei propri risparmi.

I fallimenti, le pesantissime esposizioni debitorie di alcuni istituti, la necessità di un nuovo intervento di salvataggio da parte dello Stato, le irregolarità accertate nella gestione dei fondi e nella vendita dei prodotti e dei titoli finanziari ai risparmiatori, anche a quelli più vulnerabili, e le numerose inchieste in

corso che riguardano una gestione quantomeno disinvolta da parte di alcuni *manager*, dimostrano con chiarezza inequivocabile l'attuale fragilità del sistema del credito in Italia e i rischi che ne conseguono, sia per i singoli risparmiatori e investitori, sia per l'intero quadro economico nazionale.

Nella precedente legislatura, nel corso dell'audizione innanzi alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in occasione dell'esame del decreto «Salva risparmio», il Ministro dell'economia e delle finanze ha puntato espressamente il dito contro i casi di malagestione in numerosi istituti, invitando la magistratura ad accertarli e a sanzionarli tempestivamente, e ha poi dichiarato la propria non contrarietà di principio alla pubblicazione dei nomi dei debitori maggiormente esposti con la Banca Monte dei Paschi di Siena, come richiesto a gran voce anche dalla nostra forza politica.

Il Gruppo «Fratelli d'Italia», tuttavia, riteniamo che questo meccanismo, capace di generare insieme trasparenza e, ci auguriamo, un atteggiamento maggiormente virtuoso da parte degli stessi debitori, non debba essere limitato solo alla Banca Monte dei Paschi di Siena, ma debba piuttosto essere applicato in tutti i casi in cui si intervenga con denaro pubblico - e quindi di proprietà dei contribuenti - a ripianare le perdite o quantomeno parte di esse di istituti bancari o creditizi.

È per questo motivo che abbiamo deciso di depositare il presente disegno di legge, del quale auspichiamo una rapida approvazione. Il testo, composto da un unico articolo, è volto a stabilire il principio che, laddove lo Stato, enti pubblici, organismi pubblici o anche semplicemente partecipati dallo Stato o da enti e organismi pubblici, concorrano al riequilibrio finanziario o al salvataggio di una banca o di un istituto di credito, sia previsto l'obbligo in capo al soggetto pubblico erogante di pretendere dagli istituti beneficiari del sostegno pubblico l'elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche esposte con debiti verso quegli stessi istituti per cifre superiori a 100.000 euro e di darne adeguata pubblicità anche in deroga alle norme sulla protezione dei dati personali e sul segreto bancario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel caso in cui, mediante l'erogazione diretta di denaro, l'accensione di linee di credito speciali, la concessione di prestiti a titolo oneroso o non oneroso ovvero mediante qualsiasi altra forma di intervento finanziario lo Stato o enti pubblici, organismi pubblici o solo partecipati dallo Stato o da enti e organismi pubblici concorrono al riequilibrio finanziario o al salvataggio di una banca, di un istituto di credito, di una cassa di risparmio o di qualsiasi altro istituto o azienda operante nei settori del credito e della finanza, è fatto obbligo allo Stato o agli enti pubblici eroganti di pretendere dagli istituti beneficiari del sostegno pubblico l'elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche esposte con debiti verso gli stessi istituti per cifre superiori a 100.000 euro, fatte salve unicamente le persone fisiche e giuridiche titolari di mutui per l'acquisto di un immobile adibito a prima abitazione, e di darne adeguata pubblicità, anche in deroga alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

